

Cassazione civile sez. I, 10/02/2025, (ud. 25/10/2024, dep. 10/02/2025), n.3355

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. TRICOMI Laura - Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 19267/2023 promosso da Gr.Lo., rappresentato e difeso dagli avvocati Viviana Alessandra Cugnasca (PEC (Omissis)) e Paola Zanoni (PEC (Omissis)), in virtù di procura speciale in atti;

- ricorrente in via principale -

contro

Ta.Ma., rappresentata e difesa dagli avvocati Assunta Ciaglia (PEC (Omissis)) e Lisa Margherita Armenio (PEC (Omissis)), nonché dall'avv. Giulia Sarnari (PEC Omissis)), in virtù di procura speciale in atti;

- controricorrente e ricorrente in via incidentale -

e

Gr.Lo., rappresentato e difeso dagli avvocati Viviana Alessandra Cugnasca (PEC (Omissis)) e Paola Zanoni (PEC (Omissis)), in virtù di procura speciale in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2091/2023, pubblicata il 26/06/2023 e notificata il 19/07/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;

Fatto

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3864/2017, pubblicata il 06/09/2017, la Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame di Gr.Lo. avverso la sentenza del Tribunale di Lodi, poneva a carico del coniuge separato, Ta.Ma., l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di Euro 300,00 al mese (così diminuendo l'assegno fino ad allora determinato in Euro 1.500,00).

Avverso tale sentenza, Gr.Lo. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'intimata si difendeva con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 156 c.c., lamentando che la Corte di merito, pur avendo accertato l'elevato tenore di vita garantito dalla moglie al marito in costanza di matrimonio, non vi aveva poi fatto discendere la conseguente necessaria quantificazione del contributo al mantenimento in favore di quest'ultimo.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sempre ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento al coniuge separato, del suo stato di disoccupazione e della sua incapacità di procurarsi reddito, anche in ragione dell'accordo raggiunto, in costanza di convivenza, tra i coniugi, in ordine al fatto che egli non dovesse lavorare.

Questa Corte accoglieva il ricorso per cassazione, cassando con rinvio la decisione impugnata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26890 del 13/09/2022).

Nell'esaminare congiuntamente i due motivi di ricorso, la Corte di legittimità rilevava che il criterio seguito dal Giudice di merito per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato non era quello affermato dalla giurisprudenza, secondo la quale l'assegno di separazione va attribuito per consentire il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (che, nella specie, come accertato dalla Corte di merito, aveva subito un rilevante ridimensionamento dopo la separazione, contrariamente alla moglie, la quale aveva notevoli risorse a sua disposizione), poiché era stato determinato solo al fine di permettere al Gr.Lo. di procurarsi un'abitazione, nell'ottica di contribuire a un "dignitoso mantenimento". Aggiungeva che era del tutto apodittica l'affermazione, presente nella sentenza impugnata, secondo cui il Gr.Lo. era titolare di idonee risorse personali e professionali, mancando una comprensibile esplicitazione dei fatti idonei a corroborarla, e che non era chiaro il significato dell'ulteriore affermazione, contenuta nella medesima sentenza, secondo cui il ricorrente aveva goduto per quattro anni del contributo di Euro 1.500,00 mensili, posto a carico della moglie in sede presidenziale.

Instauratosi il giudizio di rinvio, nel contraddittorio delle parti, la Corte d'Appello, dopo aver precisato che spettava alla parte richiedente provare il tenore di vita matrimoniale, riteneva che il contributo di mantenimento pari ad Euro 300,00 mensili, disposto nella sentenza di

appello annullata, non fosse in grado di permettere al marito di conservare il tenore di vita goduto nella costanza del matrimonio, durato diciassette anni.

La Corte territoriale evidenziava che, fino al momento della separazione, per un verso il Gr.Lo. aveva contribuito attivamente all'approntamento delle strutture necessarie a realizzare l'ampia abitazione di famiglia, con le relative pertinenze, e a organizzare l'esercizio di attività equestri, di cui poi si era giovato anche il figlio, e, per altro verso, godeva di un tenore di vita che, seppure non era stato definito con esattezza, gli consentiva comunque una certa autonomia e indipendenza economica.

La Corte dava rilievo alla non disponibilità diretta in capo alla Ta.Ma. delle più importanti attività economiche di cui godeva la famiglia in costanza di matrimonio – in quanto riconducibili alla famiglia di origine di quest'ultima, dalla medesima non accessibili direttamente – che pertanto erano ininfluenti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del marito, ma riteneva anche che il Gr.Lo. aveva comunque fornito un principio di prova riguardo ad un tenore di vita, quanto meno privo di assilli economici, con specifico riferimento alle sostanze proprie e direttamente disponibili dalla famiglia costituita da lui, dalla moglie e dal figlio.

La Corte di merito evidenziava, quindi, che il marito, dopo la separazione, risultava avere sempre svolto attività lavorativa in proprio in vari maneggi, riuscendo a mantenersi, e ciò tanto in riferimento al suo trasferimento presso il maneggio nella disponibilità della sorella, in Sardegna, dove aveva esercitato, tra l'altro, attività di insegnamento della disciplina equestre, quanto, con riferimento al successivo trasferimento in Campania, dove, parimenti, aveva svolto attività remunerata nel medesimo settore, potendo sempre disporre sia di un'abitazione che di un mezzo di trasporto privato.

Oltre a ciò, la Corte d'Appello teneva conto del fatto che il Gr.Lo. risultava avere una certa capacità economica, dal momento che la relazione investigativa prodotta dalla moglie aveva documentato che lo stesso fruiva abitualmente di alcuni servizi, dal momento che, ad esempio, aveva l'abitudine di fare colazioni al bar, prima di recarsi al maneggio o di tornare nella propria abitazione, ed anche di frequentare palestre private. Al contempo, la stessa Corte prendeva atto del fatto che, con sentenza in data 02/02/2022, la Corte d'Appello di Cagliari aveva definitivamente previsto in favore del Gr.Lo. un assegno divorzile pari ad Euro 800,00 mensili.

Tenuto, pertanto, conto, in modo bilanciato, di tutte le circostanze sopra evidenziate, la Corte territoriale riteneva di dover liquidare al ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda, un assegno di separazione pari ad Euro 1.200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, fino all'intervento sul punto del giudice divorzile.

Avverso tale pronuncia Gr.Lo. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione.

L'intimata si è difesa con controricorso, formulando anche un motivo di ricorso incidentale, cui il ricorrente principale ha replicato con controricorso.

## Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotto il mancato rispetto da parte della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella Sentenza di cassazione con rinvio n. 26890/2022 (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26890 del 13/09/2022), per avere la Corte d'Appello attribuito al Gr.Lo. un assegno di mantenimento di gran lunga inferiore a quanto necessario per la conservazione, da parte dello stesso, in fase di separazione, del medesimo, eclatante e documentato, tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione o la falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 156 c.c., per avere la Corte d'Appello escluso la rilevanza, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del ricorrente, delle ingenti elargizioni da sempre garantite - con regolarità, continuità e stabilità - al nucleo familiare Gr.Lo.-Ta.Ma., dalla famiglia d'origine della resistente, così violando il disposto dell'art. 156 c.c., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza.

Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotto l'omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ai fini della determinazione del contributo del coniuge al mantenimento, dello stato di disoccupazione del Gr.Lo. e della concreta impossibilità dello stesso di procurarsi un adeguato reddito, nonché dell'accordo raggiunto tra le parti in merito al fatto che il marito non dovesse lavorare, avendo, invece, la Corte d'Appello tenuto conto di una serie di circostanze la cui sussistenza è stata apoditticamente affermata, senza alcuna compiuta indicazione degli elementi di fatto idonei a confermarla.

2. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la Ta.Ma. ha dedotto la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., in relazione all'art. 156 c.c., nella parte in cui, pur prendendo le mosse dal principio di diritto secondo cui, nella determinazione del contributo al mantenimento del coniuge, rileva anche la capacità lavorativa in concreto del richiedente e grava su questi l'onere di provare l'incolpevolezza del suo stato di inoccupazione, la Corte di merito, dopo aver dato atto della costante occupazione del Gr.Lo. durante gli anni della separazione, ha quantificato l'assegno di mantenimento, seguendo un principio di diritto inesistente, dando cioè rilievo al fatto che questi percepisse un assegno divorzile di Euro 800,00.

La Ta.Ma. ha dedotto di avere dimostrato che il marito, dopo la separazione, sia quando si è recato presso la sorella in Sardegna, sia quando si è spostato in Campania, ha sempre svolto attività lavorativa in proprio presso maneggi, pur senza mai produrre in giudizio dichiarazioni reddituali, godendo di un'abitazione e di un mezzo di trasporto privato, e nel 2022 era riuscito anche a comprare l'immobile nel quale viveva, a S, mentre invece il Gr.Lo. non aveva mai fornito prova del suo assunto stato di disoccupazione, né tanto meno dell'impossibilità oggettiva di procurarsi un impiego adeguato alle sue attitudini, quali un'iscrizione alle liste di

collocamento, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la richiesta di un alloggio presso edilizia popolare, né richieste al Servizio Sociale per i casi di grave indigenza, a riprova delle sue condizioni. La parte ha aggiunto che la Corte d'Appello ha provveduto a decidere sulla sua richiesta di assegno di mantenimento, dando rilievo al fatto che il Gr.Lo. aveva ottenuto un assegno divorzile di Euro 800,00, senza spiegare se e quali conseguenze abbia tratto sul piano decisorio da tale circostanza.

3. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile.

3.1. Come sopra evidenziato, questa Corte ha cassato la prima sentenza della Corte d'Appello di Milano, recante il n. 3864/2017, accogliendo, nei limiti di cui in motivazione, entrambi i motivi di censura, riguardanti la dedotta violazione dell'art. 156 c.c., nella parte in cui l'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato non era stato determinato in base al criterio del mantenimento del tenore di vita matrimoniale, e il prospettato vizio di motivazione in ordine a circostanze ritenute decisive (la titolarità di idonee risorse in capo al Gr.Lo. e il godimento per quattro anni del contributo al mantenimento attribuito in sede presidenziale di Euro 1.500,00 mensili).

3.2. Questa Corte ha più volte precisato che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi. Nella terza ipotesi - che è quella che connota la fattispecie in esame - la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27337 del 24/10/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17790 del 07/08/2014).

3.3. Nella specie, il ricorrente ha prospettato la violazione del principio di diritto enunciato da questa Corte, riferito alla necessità di determinare il contributo al mantenimento tenendo conto dell'esigenza di conservare il tenore di vita matrimoniale, ma ciò che ha, poi, in concreto inammissibilmente contestato è stato il giudizio in fatto operato dal giudice di merito nel dare applicazione a tale principio, motivando le ragioni che hanno imposto la ponderazione degli elementi di prova acquisiti.

Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve, infatti, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).

4. Il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

4.1. Questa Corte ha già reiteratamente affermato che, in tema di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti. Eventuali elargizioni dei genitori, pertanto, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato (Cass., Sez., 1, Ordinanza n. 17805 del 21/06/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15774 del 23/07/2020; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10380 del 21/06/2012).

4.2. Nel caso di specie, la Corte d'Appello si è uniformata al principio enunciato, poiché, sul punto, ha così statuito "La Corte condivide anche parte delle difese dell'odierna appellata in riassunzione, in particolare quelle relative alla non disponibilità diretta delle più importanti attività economiche di cui godeva la famiglia in costanza di matrimonio - essendo esse riconducibili alla famiglia di origine di parte appellata e da questa non direttamente accessibili, ed in questo senso ininfluenti ai fini che qui interessano - ma al contempo non può negarsi che l'odierno appellante in riassunzione abbia comunque dato un principio di prova riguardo ad un tenore di vita quanto meno privo di assilli economici e ciò con specifico riferimento alle sostanze proprie e direttamente disponibili dalla famiglia costituita da lui, dalla moglie e dal figlio".

5. Il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile.

Come già evidenziato, illustrando il primo motivo di ricorso principale, anche il motivo di ricorso in esame prospetta vizi della sentenza in termini di violazione di legge e di omesso esame di fatti rilevanti, ma dalla illustrazione del motivo si evince chiaramente che la critica attiene al giudizio in fatto operato dalla Corte di merito, cui la parte ha contrapposto il proprio.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, in ragione dell'inammissibilità dei motivi di impugnazione sui quali è basato, consegue la dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale, ai sensi dell'articolo 334, comma 2, c.p.c., che risulta proposto successivamente alla scadenza del termine breve per impugnare.

Come più volte affermato da questa Corte, infatti, il ricorso incidentale tardivo, proposto al giudice di legittimità oltre i termini di cui all'art. 325, comma 2, ovvero di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., è inefficace quando il ricorso principale per cassazione è inammissibile,

senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17707 del 22/06/2021; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6077 del 26/03/2015).

Nel caso di specie si è verificata proprio tale ipotesi, poiché il controricorso recante il ricorso incidentale risulta depositato il 27/10/2023, quando era già scaduto il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata il 19/07/2023 dalla stessa controricorrente (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 16015 del 28/07/2020).

Come precisato da questa Corte, infatti, in caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale avrebbe potuto esservi soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e, dunque, l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018).

7. In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

8. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;

dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto;

dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma il 25 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2025.